

BANCHE DATI MAGGIOLI

Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 6 (B.U.R 1/2/2010 n. 5)

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Articolo 1 - Oggetto.

TITOLO I - Oggetto del testo unico

Oggetto.

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione del disposizioni regionali in materia di commercio e fiere.

Articolo 2 - Finalità

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Finalità

1. La Regione disciplina l'attività di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità;
- b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed arm vendita al dettaglio;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli ins patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessu ambientali e del contesto sociale;
- d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;
- e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzat imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
- f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territori occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
- g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul terri
- h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi comm mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di aggiornamento, a dei prodotti;
- k) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell

Articolo 3 - Ambiti territoriali.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Ambiti territoriali.

1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti ter omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razic controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territoriali la programmazione centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratte
2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insedia obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto

Articolo 4 - Programmazione regionale

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Programmazione regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
 - a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;
 - b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza
 - a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad orientamento dell'attività di programmazione degli
 - b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;
 - c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerc
 - d) le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale;
 - e) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attuazione del programma plur
4. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione d gestione degli enti locali.

Articolo 5 - Distretti del commercio.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Distretti del commercio.

1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del cor le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazior territorio, per accrescere l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità comn individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fir soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di r

Articolo 6 - Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma de dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
 - a) le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 114/1998;
 - b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli stru programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione;
 - c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;
 - d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
 - e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione
4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condizione di va

5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.
6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comune raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valuta domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comune conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 114 può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. Nei casi in cui è prevista la contestualità del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del permesso di costruire criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. È fatta salva la conclusione del procedimento le procedure di cui al presente articolo.
12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per
13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo
14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti dell'insediamento proposto come definita dal programma di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale informazione
15. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che si è conclusa la valutazione delle domande che
16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4
17. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità del presente testo un contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame
18. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la 114/1998 è convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:
- a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;
- b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; momento della presentazione della domanda.
19. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 114/1998.
20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire dell'attività commerciale da parte del comune competente. È applicabile quanto previsto al comma 6, secondo periodo prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture procedimento di programmazione negoziata.
21. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bando contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi e la data della domanda.

Articolo 7 - Autorizzazioni non attivate

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo I - Commercio al dettaglio
Sezione I - Commercio in sede fissa

Autorizzazioni non attivate

1. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività
2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla s
3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore prorog conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 6.
4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'inse economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qu
5. I commi 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data

Articolo 8 - Subingresso

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Subingresso.

1. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora nor commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 114/1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui all'ar prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco ordina la c alla continuazione dell'attività.
2. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Articolo 9 - Osservatorio commerciale

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Osservatorio commerciale

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114 osservatorio permanente per la realizzazione di un adeguato sistema informativo sui punti di vendita in Lombardia
2. All'osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali agricoltura (CCIAA), delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionali cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 d sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 10 - Procedure telematiche

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Procedure telematiche

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle attività commerciali i comuni, entro il termir l'espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività commerciali, la procedura telematica definita dall regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e rela

Articolo 11 - Formazione professionale e imprenditoriale

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Formazione professionale e imprenditoriale

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, gli enti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla L.R. n. 19/2007 sono altresì stabilite le modalità di organizzazi finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attività.

Articolo 12 - Centri di assistenza tecnica alle imprese

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Centri di assistenza tecnica alle imprese

1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'articoli modalità di cui al presente testo unico, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associaz provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle s cooperative fra consumatori e loro consorzi.

2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale, nonché attività di formazione e aggiornamento in mater

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- d) sicurezza e tutela dei consumatori;
- e) tutela ambientale;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.

Articolo 13 - Autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese.

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri di assistenza è presentata alla Giunta regional

- a) atto costitutivo del centro di assistenza;
 - b) statuto;
 - c) relazione sugli obiettivi e sulle finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;
 - d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di as:
2. L'autorizzazione viene rilasciata con decreto della direzione generale competente.

Articolo 14 - Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione I - Commercio in sede fissa

Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese.

1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Int

2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente docum

- a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- b) piano finanziario dell'intervento progettato;
- c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dai obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti.

Articolo 15 - Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione II - Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici.

1. Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici produttiva (DIAP) di cui all'articolo 5 della L.R. n. 1/2007; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta ad un esercizio di vendita.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di prodotti alimentari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite amministrativamente pecuniariamente di 1.500 euro. Sezione I - Commercio in sede fissa

Articolo 16 - Ambito di applicazione e definizioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Ambito di applicazione e definizioni.

1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Ai fini della presente sezione si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci

al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio pubblico;

c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione commerciale;

d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;

e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali si esercita il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione per svolgere l'attività;

g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici.

Articolo 17 - Funzioni regionali.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Funzioni regionali.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza esercitata in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione consumatore.
2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto degli adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche del carico della Regione.

Articolo 18 - Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.

1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio urbanistico, merceologico, culturale o sociale.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:
 - a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
 - c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a garantirne la qualità.

Articolo 19 - Forme di consultazione delle parti sociali.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Forme di consultazione delle parti sociali.

1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali e dei negozianti interessati.
2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1, ma non inferiore a tre membri, con il consenso obbligatoriamente delle associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata e di rinnovo sono stabiliti dal sindaco sentito il consiglio comunale di cui al comma 1.
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 20 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Requisiti per lo svolgimento dell'attività.

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, i soggetti:
 - a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista pena superiore al minimo edittale, o per delitto di cui al codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona;
 - b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona;

c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio in giudizio, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale degli alimenti previsti da leggi speciali;

d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 criminali di tipo mafioso, anche straniera), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni o in altro modo estinto. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto.

4. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina dell'attività commerciale, art. 12, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sulla disciplina del commercio).

5. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da appositi atti.

6. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune di appartenenza. Per i cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune nel rispetto delle disposizioni di programmazione regionale.

7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante della società.

8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore e ai rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali, le associazioni di consumatori e gli enti e le società da esse costituiti.

9. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad abilitare gli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumo.

Articolo 21 - Modalità di esercizio dell'attività.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Modalità di esercizio dell'attività.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altro tipo di area pubblica.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al fine di consentire la vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative in materia di commercio itinerante, al medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. La legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successive modifiche e integrazioni, in materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 20.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone. La condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve esercitare l'attività di vendita assumendo gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di commercio itinerante, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forme diverse da quella autorizzata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali.
9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, provvedono, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui all'articolo 21, comma 5, a verificare l'adempimento delle condizioni e delle modalità stabilite dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identità dell'attività, utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.
11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti, nelle stazioni marittime, nelle stazioni aeree, nelle stazioni dei treni ad alta velocità, nelle stazioni delle funi, nelle stazioni degli ascensori, nelle stazioni dei funivoli, nelle stazioni dei telesciovoli, nelle stazioni delle seggionie, nelle stazioni delle funi, nelle stazioni degli ascensori, nelle stazioni dei funivoli, nelle stazioni dei telesciovoli, nelle stazioni delle seggionie, nelle stazioni delle funi, nelle stazioni degli ascensori, nelle stazioni dei funivoli, nelle stazioni dei telesciovoli, nelle stazioni delle seggionie.

(1) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Lombardia 8 febbraio 2010, n. 6.

Articolo 22 - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabilite dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17, tenendo in debito conto gli operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.
5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquanta abitanti, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di un veicolo, di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6.
6. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente sezione nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto alle condizioni e alle modalità stabilite dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel territorio comunale.
9. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti.

Articolo 23 - Autorizzazioni su posteggi dati in concessione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Autorizzazioni su posteggi dati in concessione.

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio in cui si svolge l'attività, sulla base della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti l'attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
- c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto
- e) il settore o i settori merceologici.

5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9;
- c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

6. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna del

7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sull'ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al medesima.

9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con cr normativa statale e regionale vigente.

10. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento d

11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di dur che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Articolo 24 - Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se pers società di persone.

2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tran

3. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

4. I comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilasci

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'int dal suo ricevimento.

Articolo 25 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su a comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio per autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posto con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune sede di posteggio.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del datore di lavoro.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data della causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuta successione all'autorizzazione.

Articolo 26 - Attività con il sistema del battitore.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Attività con il sistema del battitore.

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di accordo concordato con i comuni interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare l'assegnazione dei posteggi riservati.
3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.
4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione superiore a 100.000 abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compiono l'assegnazione dei posteggi riservati.
5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, e per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Articolo 27 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita e di esposizione.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatale;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se in periodi diversi.
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto all'articolo 20;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o servizio militare;
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di forza maggiore;
 - d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 20, o non sia in grado di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di cui all'articolo 20;
 - f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste all'articolo 20.
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 500 euro, oltre alle spese per la rimozione delle attrezzature e della merce.

6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione pecuniaria di 500 euro a 3.000 euro.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione pecuniaria di 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio presente.

8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino all'articolo 17, comma 2.

Articolo 28 - Disposizioni per i comuni

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita in fiera.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatale;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche successivamente.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 10;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di forza maggiore;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi essenziali per l'esercizio del commercio;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di cui all'articolo 21, comma 10;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste dall'articolo 21, comma 10.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione pecuniaria di 500 euro a 3.000 euro.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione pecuniaria di 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio presente.

8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino all'articolo 17, comma 2.

Articolo 29 - Aggiornamento delle graduatorie

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione III - Commercio su aree pubbliche

Aggiornamento delle graduatorie

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 2, gli interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi in fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;

b) maggior numero di presenze nella fiera;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese.

2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominati registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del t

Articolo 30 - Finalità

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione IV - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

Finalità

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio region attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree

Articolo 31 - Occupazioni abusive.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione IV - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico p abusive.

2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.

Articolo 32 - Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione IV - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo.

1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo comp delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani;

b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comun

c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo.

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Articolo 33 - Sanzioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo I - Commercio al dettaglio

Sezione IV - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

Sanzioni.

1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di p legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del D.Lgs. 114/1998 e la contestuale confisca

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasr sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.

4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, dev spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.

5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urto anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di atti di restituzione.

6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza, o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'atto di pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il cui consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.

7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto delle norme particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e della Direttiva 90/269/CEE) devono essere donati in beneficenza.

8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni dell'ente locale.

Articolo 34 - Commercio nei mercati all'ingrosso.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Commercio nei mercati all'ingrosso.

1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e della pesca - sia freschi sia comunque trasformati o conservati - dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e dei prodotti di altro tipo è disciplinato dal presente capo, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.

Articolo 35 - Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, in conformità con le esigenze del territorio regionale.

2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale, che si avvale della competenza della giunta comunale, ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una durata di cinque anni; esso deve in particolare:

- a) definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza;
- b) proporre una adeguata articolazione degli standard degli impianti;
- c) presentare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi.

4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con le esigenze del territorio, la Regione contribuisce a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e associazioni territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 36 - Autorizzazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Autorizzazione.

1. Sono sottoposti ad autorizzazione:

- a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;
- b) l'ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici.

2. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione, sulla base degli indirizzi definiti dal piano di cui all'articolo 35, sentito il parere delle autorità territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.

3. Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere autorizzati anche prima della approvazione del piano.

4. Nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.

Articolo 37 - Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso.

1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 34 può essere assunta:

- a) dai comuni e dalle comunità montane;
 - b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
 - c) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici del capitale degli enti locali territoriali e delle comunità montane.
2. L'ente istitutore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale, nonché di strutture, oltre che per la compravendita, per preimpacco dei prodotti.

3. Ogni mercato deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari, nonché di idonee strutture per gli operatori.

4. I mercati sono gestiti:

- a) dai comuni, dalle comunità montane o dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante appalto;
- b) da consorzi, società o altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali.

5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono assegnare in concessione, comma, lettera b).

6. L'atto di concessione determina casi e modalità per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.

7. La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro, i canoni e le tariffe di cui all'articolo 50 sono fissati in base alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento.

Articolo 38 - Progettazione dei mercati all'ingrosso.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Progettazione dei mercati all'ingrosso.

1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati dal comune.

2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e di cui alla Legge n. 327 del 8 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione, autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari).

Articolo 39 - Commissione regionale per i mercati.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Commissione regionale per i mercati.

1. È costituita presso la Regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall'assessore competente e composta da:

- a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia;
- b) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- c) da un rappresentante dell'Unione delle Province Lombarde (UPL);
- d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni di categoria;
- e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni di categoria;
- f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;
- g) da un rappresentante dell'industria di trasformazione designato dall'associazione regionale di categoria;

- h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali p
 - i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti associati;
 - l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale designato dall'istituto bancario tesori
2. Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a s
 3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, dura in carica cinque anni

Articolo 40 - Compiti della commissione regionale per i mercati.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Compiti della commissione regionale per i mercati.

La commissione regionale per i mercati:

- a) collabora con la Giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'arti
- b) esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o ritengono di sottoporre al suo esame;
- c) può proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati andamento dei mercati stessi;
- d) esercita ogni altro compito previsto dal presente capo.

Articolo 41 - Funzionamento della commissione regionale per i mercati.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Funzionamento della commissione regionale per i mercati.

1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può suddividersi in sezi
2. La composizione delle sezioni assicura l'adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai
3. Il funzionamento della commissione e delle sezioni è disciplinato con regolamento interno, approvato dalla Giun
4. Il presidente della commissione regionale coordina l'attività delle diverse sezioni.
5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, espe
6. Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono assicurate dalla competente direzione generale.

Articolo 42 - Regolamenti di mercato.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Regolamenti di mercato.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati, definisce le direttive riguardanti:
 - a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze;
 - b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti;
 - c) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai mandatari;
 - d) il calendario e gli orari per le operazioni mercatali;
 - e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
 - f) il funzionamento della commissione di mercato e le relative norme di convocazione;
 - g) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato;
 - h) le sanzioni amministrative.
2. Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo di

3. Il regolamento di mercato è deliberato, nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1, dall'ente gestore prima

4. Il regolamento è approvato dal comune nel quale ha sede il mercato nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui

Articolo 43 - Commissione di mercato.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Commissione di mercato.

1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal suo delegato; o da uno dei sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed è composta:

a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio i cinque consiglieri comunali, due per la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;

b) da un rappresentante della quota minoritaria degli enti istitutori del mercato stesso;

c) da un rappresentante della CCIAA designato dalla competente camera di commercio provinciale;

d) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dall'articolo 37, comma 4;

e) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;

f) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, due dei non associati;

g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

h) da due rappresentanti delle categorie dei facchini liberi esercenti associati;

i) da un rappresentante dell'industria di lavorazione dei prodotti, designato dall'associazione provinciale di categoria;

j) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.

2. Alla seduta della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore di mercato.

3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti del settore e rappresentanti dei consumatori.

4. La commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere riconfermati.

5. La commissione di mercato deve inviare entro dieci giorni da ogni sua seduta copia dei verbali delle riunioni all'ente gestore.

6. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

Articolo 44 - Compiti della commissione di mercato.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Compiti della commissione di mercato.

1. La commissione di mercato ha il compito di:

a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettere d) ed e);

b) svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli accertamenti necessari per accertare l'esistenza di irregolarità eventualmente riscontrate;

c) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato e all'organizzazione funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

d) esprimere parere:

1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;

2) sugli orari delle operazioni di mercato;

3) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'articolo 50;

4) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

5) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;

- 6) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
- 7) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.

Articolo 45 - Direttore di mercato.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Direttore di mercato.

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato dall'ente gestore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato.
2. In particolare, i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

Articolo 46 - Servizio igienico-sanitario e annonario.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Servizio igienico-sanitario e annonario.

1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo dei prodotti e dell'idoneità delle strutture.
2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonché nei mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma 1 è svolto dal servizio veterinario incaricato.
3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la destinazione sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnare una al venditore e una alla direzione del mercato.
4. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie.
5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi o secchi non coltivati debbono sempre essere sottoposti a controllo.

Articolo 47 - Rilevazioni statistiche e prezzi.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Rilevazioni statistiche e prezzi.

1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano in ogni mercato.
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tutti i documenti occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, del prezzo d'acquisto e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.
3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore.
4. Il prezzo deve corrispondere ad un «valore-medio» rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà dei prodotti.
5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore registra anche il numero di operazioni.
6. La direzione del mercato può utilizzare gli atti e documenti di cui all'articolo 59 anche ai fini statistici.
7. I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, per i prezzi e per le quantità, sono comunicati all'ente gestore.

Articolo 48 - Servizi bancari e di tesoreria.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Servizi bancari e di tesoreria.

1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori, o una azienda di credito abilitata per legge mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente di competenza.

Articolo 49 - Facchinaggio.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Facchinaggio.

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore diretto pubblica, secondo le norme fissate dal regolamento di mercato di cui all'articolo 42.
2. Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato possono personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.
3. La commissione di mercato di cui all'articolo 43 può, per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla

Articolo 50 - Canoni e tariffe

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Canoni e tariffe

1. I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in assegnazione, commissione di mercato in conformità con quanto disposto dall'articolo 37, comma 7, previa autorizzazione delle C

Articolo 51 - Servizi ausiliari.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Servizi ausiliari.

1. L'ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all'interno dell'area di mercato può affidare:
 - a) il servizio di traino e trasporto;
 - b) il servizio di pulizia del mercato;
 - c) il servizio di bar e ristoro;
 - d) il servizio frigorifero;
 - e) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori;
 - f) il servizio di posteggio per veicoli;
 - g) il servizio di vigilanza notturna;
 - h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Articolo 52 - Venditori e compratori.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Venditori e compratori.

1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
 - a) per le vendite:
 - 1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;
 - 2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore ortofrutta);
 - 3) i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;
 - 4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione;
 - 5) gli enti di sviluppo;
 - 6) le cooperative agricole e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica e i loro consorzi;

- 7) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti;
- b) per gli acquisti:
 - 1) i commercianti all'ingrosso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 5;
 - 2) i commercianti al minuto singoli o associati;
 - 3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazioni;
 - 4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense;
 - 5) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti, le società di approvvigionamento e distribuzione nelle province, nei comuni e loro consorzi.
2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio.
3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici devono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e consumo.
4. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore di mercato previo accertamento dell'articolo.
5. Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi anche i consumatori, per almeno due ore

Articolo 53 - Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente.

1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi venditori.
2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprio commissionario.
3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commissionari.
4. I commissionari in ogni caso debbono attenersi a quanto disposto dall'articolo 59.
5. È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.
6. Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare tale attività fuori del mercato, pena la revoca dell'assegnazione.
7. I mandatari e gli astatori non possono:
 - a) esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di vendita;
 - b) svolgere il commercio di cui alla lettera a) per interposta persona.

Articolo 54 - Assegnazione e revoca dei punti di vendita.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Assegnazione e revoca dei punti di vendita.

1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti che svolgono attività di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal regolamento di mercato.
2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha durata illimitata.
3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:
 - a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956;
 - c) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti di:
 - 1) turbata libertà di incanti (articolo 353 c.p.);
 - 2) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 355 c.p.);

- 3) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
 - 4) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472 c.p.);
 - 5) contraffazioni alterazioni o uso illecito di segni distintivi (articolo 473 c.p.);
 - 6) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.);
 - 7) vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 c.p.);
 - 8) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle vigenti leggi;
- d) nei casi previsti dalla normativa regolamentare dell'assegnazione.

Articolo 55 - Cessazione delle assegnazioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Cessazione delle assegnazioni.

1. Le assegnazioni cessano:
 - a) per scadenza;
 - b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo dell'assegnazione;
 - c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d) per scioglimento della società assegnataria;
 - e) per revoca.

Articolo 56 - Gestione dei punti di vendita.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Gestione dei punti di vendita.

1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo; egli notificandone alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità del punto di vendita.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita può essere affidata a persona divisa in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della L. 125/1959.
3. Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.

Articolo 57 - Vendita all'asta.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Vendita all'asta.

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera a).
2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.
3. L'ente gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta.
4. Le vendite devono essere effettuate con il sistema dell'astazione a chi sia abilitato all'acquisto ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a).

Articolo 58 - Commercializzazione dei prodotti.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo II - Commercio all'ingrosso

Commercializzazione dei prodotti.

1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme

2. Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le norme viger adeguatamente riclassificati.

3. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendi stessi.

Articolo 59 - Vendite per conto.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Vendite per conto.

1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una

2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi o mandanti.

3. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'ar

4. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche sia per trattativa privata.

Articolo 60 - Sanzioni disciplinari e amministrative.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo II - Commercio all'ingrosso

Sanzioni disciplinari e amministrative.

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente capo e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa az secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

a) diffida verbale o scritta;

b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita

c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;

d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del

e) revoca della concessione del punto di vendita nelle ipotesi di cui all'articolo 54.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono irrogate dal direttore di mercato, sentito il trasgressore; i re

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c) sono irrogate dal sindaco.

4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono irrogate dalla commissione di mercato, d'ufficio o su propo: provvedimenti sono definitivi.

5. La sanzione di cui al comma 1, lettera d), può essere irrogata, quando non possa essere disposta tempestivame gravità e urgenza, dal direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratifica mercato, che deve all'uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa del direttore.

Articolo 61 - Finalità.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Finalità.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della n Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valoriz

b) la trasparenza e la qualità del mercato;

c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

- f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori di ambientale;
- g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
- h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minor somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;
- i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste al titolo V, capo II.

Articolo 62 - Ambito di applicazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Ambito di applicazione.

1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 6 somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico;
- d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

2. Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nella somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;
- b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande);
- c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2000, n. 116, concernente il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati.

Articolo 63 - Tipologia dell'attività.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Tipologia dell'attività.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del Consiglio del 18 dicembre 2003 (Regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività di cui all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l'indicazione della nuova attività.

Articolo 64 - Definizioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Definizioni.

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, a tal fine attrezzati;
- b) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

- c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o cerimonie.

Articolo 65 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati commessi con l'uso di stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per delitti commessi in danno di minori;
- c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di prodotti alimentari; per delitti commessi in danno di minori; per delitti commessi in danno di minori; per delitti commessi in danno di minori;
- d) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423/1956, o nei cui confronti è stata disposta una misura di prevenzione di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare dell'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi dell'articolo 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni di cui all'articolo 252).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di condanna per delitti di cui al comma 1, lettera e), il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande ha durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta.

4. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è quello in cui ha sede il titolare dell'attività di somministrazione di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate con la CCIAA.

Articolo 66 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'attività di somministrazione, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, comma 1, e dei requisiti professionali di cui al presente articolo.

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito dalla regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera;
 - b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
 - c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla L. 426/1971, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 4.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già eser deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea.

1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione d agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di sc rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertam membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro de il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell' con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2 al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate dirett dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base d enti locali e la medesima CCIAA.

Articolo 68 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici eserciz delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione coi generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di sommir

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:

a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e celerità dell'azione amministrativa;

b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particol acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso p

c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) alle modalità di tutela dei locali storici.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione re caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di som delle finalità di cui all'articolo 61.

4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attivi

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad at stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i serv esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle s trasporto pubblici;

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministraz personale dipendente e degli studenti;

d) nel domicilio del consumatore;

e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72;

f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, orfanotrophi, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Articolo 69 - Funzioni autorizzatorie dei comuni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Funzioni autorizzatorie dei comuni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente.

2. I comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni.

3. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico su territorio è ubicato l'esercizio.

4. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente con l'indicazione delle generalità o della denominazione e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda all'ufficio ricevente.

6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

7. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trentasei giorni dal rilascio dell'autorizzazione i comuni verificano le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla prevenzione incendi e sicurezza.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17 dicembre 1983 concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, se ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso.

10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, igienico-sanitarie, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle autorizzazioni.

11. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione.

12. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati. Il comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 65.

13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, all'interessato territorialmente competente e alla CCIAA.

14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere prodotti di somministrazione.

15. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività deve essere conferita entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

Articolo 70 - Limitazioni all'esercizio dell'attività.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Limitazioni all'esercizio dell'attività.

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita nei complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente limitare la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Articolo 71 - Ampliamento degli esercizi.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Ampliamento degli esercizi.

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia edilizia e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Articolo 72 - Autorizzazioni temporanee.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Autorizzazioni temporanee.

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità limitata alla manifestazione.

Articolo 73 - Disposizioni per i distributori automatici.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Disposizioni per i distributori automatici.

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente a uso pubblico è subordinata all'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Articolo 74 - Esercizio di attività accessorie.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Esercizio di attività accessorie.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 69 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in giochi previsti dalle normative vigenti.

Articolo 75 - Subingresso.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Subingresso.

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Il comune determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'articolo 66, con cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 66.

Articolo 76 - Revoca delle autorizzazioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 69 sono revocate quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65;
- c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione in caso di provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni e non superiore a novanta giorni comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75.

2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli

3. La proroga non è concessa in caso di:

- a) mancata comunicazione di cui all'articolo 63, comma 3 del presente testo unico;
- b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
- c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Articolo 77 - Pubblicità dei prezzi.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Pubblicità dei prezzi.

- 1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro, alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
- 2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili.
- 3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione leggibile dall'esterno.
- 4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione per indicare l'eventuale componente del servizio.
- 5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente comprensibile, con le somme aggiunte attribuibili al servizio.

Articolo 78 - Commissioni comunali.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Commissioni comunali.

- 1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, di pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli
- 2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata e di sede sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.
- 3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
 - a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;

- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e a
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109.

Articolo 79 - Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione.

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 7 (sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Articolo 80 - Sanzioni.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Sanzioni.

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 1578/1933.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1977, n. 1149, concernente l'istituzione di un fondo per la lotta alla criminalità organizzata e per la prevenzione della criminalità organizzata) (1)

(1) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Lombardia 8 febbraio 2010, n. 6.

Articolo 81 - Finalità e competenze della Regione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Finalità e competenze della Regione.

1. Il presente capo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nei limiti delle competenze legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

- a) la razionalizzazione, la qualificazione e l'ammodernamento della rete;
- b) il contenimento dei prezzi di vendita;
- c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
- d) lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino risorse pubbliche;
- e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi;
- f) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell'ambiente.

2. La Regione esercita i seguenti compiti:

- a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo;
- b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione;
- c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostazioni per la distribuzione di gasolio liquefatto (GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.

Articolo 82 - Definizioni

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83 si intende per:

- a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della Direttiva 2003/41/CE o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici in commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione dei raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per altri veicoli;
- c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione e le relative accessorie ed integrative;
- d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante per autotrazione preventivo al rifornimento;
- e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza di erogazione di carburante per autotrazione successivo al rifornimento;
- f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza di personale esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;
- g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione al cliente, in quantità trasferite ed il corrispondente importo;
- h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prosodi di vendita, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
- i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o l'aggiornamento di tutti i componenti;
- j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina legale, servizi di riparazione, attrezzature per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiana di prodotti di consumo simili.

Articolo 83 - Provvedimenti di attuazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Provvedimenti di attuazione.

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'articolo 98 e previa consultazione del consiglio regionale, approva lo studio di scenario affidato all'ente di attuazione ed ammodernamento della rete di distribuzione e l'approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione.

- a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali di sviluppo, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;
- b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
- c) l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche della rete distributiva;
- d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- e) l'individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, nelle quali è possibile installare parti di rete distributiva o agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la gestione degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regolamentari e normative stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno.

Articolo 84 - Sistema informativo.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Sistema informativo.

1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche.
2. L'agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica il prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.
3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, con il proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j).

Articolo 85 - Competenze dei comuni

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Competenze dei comuni.

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti,
 - b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
 - c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
 - d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j);
 - e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità superiore a 10 litri;
 - f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per autotrazione;
 - g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;
 - h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
 - i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
 - j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione dell'autorizzazione;
 - k) l'applicazione delle sanzioni amministrative;
 - l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
 - m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
 - n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe;
 - o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e ai sensi degli articoli 88 e 96.
2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j).

Articolo 86 - Localizzazione impianti.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Localizzazione impianti.

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j).
2. I comuni individuano i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività di autotrazione, stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza di un permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto.
3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone di vincolo paesaggistico, ambientale o monumentale.
4. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di loro proprietà, appositamente individuate. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

5. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione urbanistica o interventi sulle volumetrie consentite.

6. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, i cori del prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento vi provvede.

Articolo 87 - Nuovi impianti.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Nuovi impianti.

1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subalterna alla conformità a:

- a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) prescrizioni fiscali;
- c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
- e) provvedimenti di cui all'articolo 83;
- f) parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
- g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1;
- h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli recati dall'articolo 7 del regolamento regionale n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro succedute, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento emanato dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

- a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
- b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme in materia di competenza.

3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti di cui al comma 1, il comune è tenuto a provvedere, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

4. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, non esprima pareri tutti positivi, procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione al richiedente.

5. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 28 del regolamento regionale n. 7.

6. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del regolamento regionale n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 1, del regolamento regionale n. 37).

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, il comune non ha comunicato il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2004 (Legge regionale n. 12 - Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

8. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 1 (Legge regionale n. 1 - Norme per la tutela e lo sviluppo delle comunità montane e dei piccoli comuni della Lombardia) possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal presente testo unico, l'apertura di un nuovo impianto di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c), a condizione che non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. La previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

Articolo 88 - Modifiche degli impianti.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Modifiche degli impianti.

1. Sono soggette a preventiva comunicazione al comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
- f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;
- g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento presso l'impianto, per la vendita al pubblico;
- h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento autorizzati;
- i) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
- j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate al comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all'agenzia proprietaria della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale sono indicate le caratteristiche urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1 sono in corso di esercizio provvisorio.

3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione:

- a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- b) ristrutturazione totale dell'impianto;
- c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità di servizio.

4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate dal regolamento. Le modifiche di cui al comma 1 sono in corso di esercizio provvisorio.

Articolo 89 - Misure per il completamento della rete distributiva di metano.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Misure per il completamento della rete distributiva di metano.

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata distribuzione del carburante a metano, il comune stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete ordinaria.

2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, può concedere, in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di distribuzione, un periodo di tolleranza. Il parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete autostradale che sulla rete ordinaria, un periodo di tolleranza di durata massima di sei mesi.

3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare accordi con il comune per il completamento della rete distributiva di metano, in conformità con quanto indicato al comma 1.

4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 1 del presente articolo, in caso di particolari esigenze, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione.

Articolo 90 - Impianti autostradali.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Impianti autostradali.

1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribui autostradali secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche degli impianti.
2. La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.
3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubi indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, alla quale partecipano:
 - a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
 - b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
 - c) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
 - d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità, secondo i vigenti in materia.
4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti adempiere, indice la conferenza di servizi.
5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal comma 8 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 economica richiesta dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti).
6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti a società subentrante presenta apposita domanda al comune competente, redatta secondo le modalità individuate dall'assenso dalla società titolare della concessione.
7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in presenza di provvedimenti di cui all'articolo 83, emette il provvedimento d'autorizzazione.
8. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione de

Articolo 91 - Impianti di distribuzione ad uso privato.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Impianti di distribuzione ad uso privato.

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse e magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti il oneroso sia gratuito.
2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno di che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.
3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica, gli stessi possono leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.
4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti

Articolo 92 - Impianti per natanti e aeromobili.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali

Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Impianti per natanti e aeromobili.

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.
2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornire altri.
3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità all'articolo 83.

Articolo 93 - Requisiti soggettivi del richiedente.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Requisiti soggettivi del richiedente.

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti p requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni;

b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la s oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane ; di autotrazione.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tr

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la dur scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si a

4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona speci

Articolo 94 - Collaudo ed esercizio provvisorio.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Collaudo ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazi devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comuni

a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;

b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio;

d) dall'ASL competente per territorio;

e) dall'ARPA competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'a attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, D.P.R. 37/1998. Gli oneri de di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competen conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazi

4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono defini

Articolo 95 - Sospensione volontaria dell'attività.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Sospensione volontaria dell'attività.

1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a motivata richiesta del titolare.

2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo comune prima del termine dell'originaria scadenza.

3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relaz provvedimenti di cui all'articolo 83.

Articolo 96 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione.

1. Le parti interessate comunicano al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'agenzia delle dogane dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'azienda. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.

2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso di

Articolo 97 - Comunicazioni agli utenti.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Comunicazioni agli utenti.

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione espongono in modo visibile al pubblico un cartello posizionato in prossimità degli accessi recante:

- a) i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;
- b) l'orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

Articolo 98 - Consulta regionale carburanti.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Consulta regionale carburanti.

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la consulta regionale carburanti con compiti consultivi di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonché di monitoraggio dell'andamento completo, semplice e trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare di composizione, il funzionamento e la durata.

2. La consulta è costituita con decreto della direzione regionale competente.

Articolo 99 - Vigilanza.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta ai comuni.
2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza del settore.

Articolo 100 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:

- a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine di sessanta giorni definito dal comune;
- b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91;
- c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l), la revoca viene disposta solo per gli stessi;
- d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi incompatibile dichiarati di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di tutela del titolare dell'autorizzazione non adempita, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni pretermperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune può sospendere l'autorizzazione;
- b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non attiva l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga per gravi e comprovati motivi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attiva l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
- c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93;
- d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale.

5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocazione degli impianti in relazione all'articolo 83.

Articolo 101 - Sanzioni amministrative.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Sanzioni amministrative.

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria di chiusura dell'attività di distribuzione autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche senza la preventiva autorizzazione.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del carburante:
 - a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
 - b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;
 - c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni relative alla chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura per 30 giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.
6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla L.R. n. 90/1983.

Articolo 102 - Norma transitoria in materia di localizzazione degli impianti

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo IV - Vendita dei carburanti per uso di autotrazione

Sanzioni amministrative.

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria di chiusura dell'attività di distribuzione autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche senza la preventiva autorizzazione.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del carburante:
 - a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
 - b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;
 - c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni reg chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura per giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.
6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla L.R. n. 90/1983.

Articolo 103 - Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo I - Orari

Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiori dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli enti (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), e l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:
 - a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa
 - b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino
4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è consentita.
5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, possono:
 - a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
 - b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
 - c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
 - d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.
6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 1, lettera a), e le giornate di cui al comma 1, lettera b).
7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 13, lettera d), il comune può autorizzare l'apertura per:
 - a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;
 - b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli in vendita campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.
8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura del comune interessato e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di rappresentativa a livello regionale.
9. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, un incremento di giornate di apertura del comune interessato rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti a livello provinciale interessate dal distretto.
10. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 9, tengono conto in particolare degli impegni assunti per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.
11. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.
12. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni nei quali si svolgono i mercati domenicali o festivi, è consentita l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono i mercati.
13. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita nei comuni individuati:

- a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
- b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge pe provincia e limitatamente ai laghi nei quali è presente un servizio pubblico di navigazione di linea per il trasporto d
- c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;
- d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;
- e) i comuni sui quali insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un ragg pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

14. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'ape giornate domenicali o festive:

- a) 1° gennaio;
- b) Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre.

15. Salvo che non coincidano con la giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al com 5, lettera d).

16. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio me

17. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 16 e degli articoli 104 e 105, non si applicano all esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiov articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

18. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l' esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Articolo 104 - Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo I - Orari

Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari.

1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicin strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accert medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinqu pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecuti qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente a

3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministr vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 eur

Articolo 105 - Clausola valutativa.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo I - Orari

Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell'a
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisc
 - a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, alla loro distribuzione territoriale;
 - b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di cai dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi degli articoli da 136 a 141;
 - c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;
 - d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi coi dei comuni che si sono dotati di questo strumento;
 - e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.

Articolo 106 - Provvedimenti di attuazione in materia di orari e turni degli impianti di distribuzione carburanti.

TITOLO III - Regolazione della condotta
Capo I - Orari

Provvedimenti di attuazione in materia di orari e turni degli impianti di distribuzione carburanti.

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva gli indirizzi generali per gli orari ed i turni

Articolo 107 - Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti.

TITOLO III - Regolazione della condotta
Capo I - Orari

Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti.

1. Le variazioni degli orari di servizio, all'interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distrit necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di pre Regione delle variazioni di orario autorizzate.
2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni senza l'obbligo di acquisire il previo nulla osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.
3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 108 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO III - Regolazione della condotta
Capo I - Orari

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pub congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i l commissione di cui all'articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 68, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei (giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione con: orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazio

Articolo 109 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO III - Regolazione della condotta
Capo I - Orari

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiu giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osse

Articolo 110 - Sanzioni.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo I - Orari

Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 commi

Articolo 111 - Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo I - Orari

Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.

1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al

b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 anche in orari pomeridiani e serali;

c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di giornate domenicali o festive;

d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con

e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia di pubblico interesse;

f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede f

Articolo 112 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo I - Orari

Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.

1. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 111 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di u

Articolo 113 - Oggetto ed ambito di applicazione.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo II - Vendite straordinarie

Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente capo disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercizio è effettuato, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali c

Articolo 114 - Vendite di liquidazione.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo II - Vendite straordinarie

Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le p

a) cessazione dell'attività commerciale;

- b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
 - c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
 - d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto
 3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere effettuate per la durata massima di
 4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera d), possono essere effettuate per la durata massima di sei
 5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di
 6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di n
 7. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui l
 8. L'operatore commerciale che effettua una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune nel
 9. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:
 - a) l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
 - b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
 - c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse.
 10. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche i
 11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà
 12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, i
 13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazioni
 14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione deg
 15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di c
 16. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio
 17. È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
 18. Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita

Articolo 115 - Vendite di fine stagione.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo II - Vendite straordinarie

Vendite di fine stagione.

1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagio
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del

Articolo 116 - Vendite promozionali.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo II - Vendite straordinarie

Vendite promozionali.

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi precedenti, nè in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa no

Articolo 117 - Informazione e tutela del consumatore.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo II - Vendite straordinarie

Informazione e tutela del consumatore.

1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso.
2. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto
3. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo
5. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comuni
6. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della ven
7. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, con l'indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
8. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di
9. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi, la natura straordinaria, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso di vendite straordinarie, le condizioni di vendita devono essere indicate in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso di vendite straordinarie, le condizioni di vendita devono essere indicate in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore.
10. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico di arrivo, con abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere indicati nelle altre comunicazioni sopra previste.
11. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avvisi
12. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare
13. Nelle vendite straordinarie di cui al presente capo è vietato l'uso della dizione «Vendite fallimentari» come pure di «vendite individuali o concorsuali», e simili, anche come termine di paragone.

Articolo 118 - Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo II - Vendite straordinarie

Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da

Articolo 119 - Sanzioni per la violazione delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica.

TITOLO III - Regolazione della condotta

Capo III - Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica

Sanzioni per la violazione delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. Chiunque viola il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 1 (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

Articolo 120 - Finalità.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Finalità.

1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori economici della Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza delle condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi

Articolo 121 - Definizioni.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito di commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori e operatori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) «fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita di beni e servizi esposti;

2) «fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori economici e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico;

3) «mostre mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico in vista della promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) «espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi italiani o appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali, in occasione della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche interne, risultanti dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a Paesi esteri che esercitano attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;

f) «superficie netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei complessi fieristici;

g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di pianificare e organizzare le attività fieristiche;

Articolo 122 - Ambito di applicazione.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Ambito di applicazione.

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 20 ottobre 1904 e dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo internazionale del 20 ottobre 1904, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1904).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, promozionali o di vendita;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio;

Articolo 123 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione alla loro portata economica cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e degli utenti.

2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di manifestazioni fieristiche.
3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 131.
4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, fino alla redazione del calendario regionale.
5. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di esperti extracomunitari.
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori nazionali, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.

Articolo 124 - Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dal presente titolo. I soggetti pubblici e privati esercitano l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e nazionali.
2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nel presente titolo, svolgono manifestazioni fieristiche allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, e ai comuni se si tratta di manifestazioni fieristiche locali.
3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e le finalità della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere chiarimenti.
4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o successivamente, per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso la programmazione di iniziative di promozione e di informazione.
5. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 131.
6. La comunicazione deve comunque contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 131, in relazione al profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ed alla capacità di accogliere i visitatori;
 - b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
 - c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non siano discriminatorie e che siano equivalenti a parità di prestazioni.
7. La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all'anno di svolgimento della manifestazione.

Articolo 125 - Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione nazionale, promuove le opportune intese, mediante protocolli attraverso le associazioni e comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti bilaterali sia con qualifiche nazionali e internazionali nello stesso settore merceologico, anche al fine di addivenire all'elaborazione di un calendario fieristico nazionale.
2. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione dell'articolo 131, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

Articolo 126 - Calendari fieristici.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Calendari fieristici.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate ai comuni.
2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono o si svolgono in Italia.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. In ogni caso, comunque, la manifestazione deve decorrer sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione manifestazione decada dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento ha sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con quali alla formazione del calendario nazionale.

6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, le CCIAA provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.

Articolo 127 - Quartieri fieristici.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Quartieri fieristici.

1. Competono ai comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici di cui all'articolo 121, comma 1, lettera d), comma 1, lettera b). Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento regionali, la Regione valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano

Articolo 128 - Riordino degli enti fieristici.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Riordino degli enti fieristici.

1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare gli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.

2. L'elenco degli enti fieristici e i progetti di trasformazione anche in società di capitali sono disciplinati dal regolamento che stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di verifica dei progetti di trasformazione.

3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività tenute alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

Articolo 129 - Commissione regionale consultiva per il settore fieristico.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Commissione regionale consultiva per il settore fieristico.

1. Presso la Giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con composta da rappresentanti della medesima direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associati poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché da rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia.

2. La composizione della commissione, le modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La commissione esprime parere consultivo in merito:

a) al monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalità delle manifestazioni;

b) allo studio di iniziative destinate alla promozione e all'internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese;

c) alla stesura del regolamento di cui all'articolo 131.

Articolo 130 - Sanzioni.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente allo svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal territorio per un periodo compreso da due a cinque anni.

2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nei due anni successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme

Articolo 131 - Regolamento di attuazione.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Regolamento di attuazione.

1. Anche sulla base di intese tra le regioni, la Regione stabilisce con regolamento:
 - a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
 - b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
 - c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgono, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche;
 - d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali solo in parte in concomitanza tra loro;
 - e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui all'articolo 128.

Articolo 132 - Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo.

TITOLO IV - Manifestazioni fieristiche

Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo.

1. La Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti di cui al relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.
3. La Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può autorizzare le singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa, nonché concedere contributi agli stessi soggetti.
4. La Giunta regionale può promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nei limiti dei commi 3 e 4.

Articolo 133 - Disposizioni in materia di commercio e distribuzione.

TITOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali

Capo I - Disposizioni particolari per determinate aree

Disposizioni in materia di commercio e distribuzione.

1. Nei piccoli comuni può essere autorizzato lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di 250 metri quadrati per i negozi di vicinato in deroga al comma

Articolo 134 - Disposizioni particolari.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo I - Disposizioni particolari per determinate aree

Disposizioni particolari.

1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un sc commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e stipulate ai sensi dell'articolo 11 della L. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.

Articolo 135 - Nuovi impianti di distribuzione carburanti.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo I - Disposizioni particolari per determinate aree

Nuovi impianti di distribuzione carburanti.

1. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla L.R. n. 11/2004 possono autorizzare l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri im dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicaz provvedimenti di cui all'articolo 83 del presente testo unico.

Articolo 136 - Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali.

1. La Regione Lombardia, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso azioni dirette, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento

a) riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle im collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi c

b) sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale;

c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche co

d) sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disp interventi di cui al presente capo.

Articolo 137 - Aree di intervento.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Aree di intervento.

1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 136 sono in parti colare volti a:

a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali media integrazione del fondo rischi di cui all'articolo 141 al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizza

b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle at trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività del soggetto beneficiario;

c) favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediant

1) iniziative, promosse da consorzi, cooperative o associazioni costituite prevalentemente da operatori commercial attività commerciali nei centri urbani;

2) progetti di arredo urbano e per la dotazione di infrastrutture;

3) progetti per la dotazione di servizi nelle aree mercatali del commercio su aree pubbliche e progetti per le struttu

d) favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promi aggiornamento professionale;

f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese commerciali al fine di favorirne la promozione, il consolida

g) realizzare progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti lombardi;

h) realizzare programmi innovativi anche in grado di attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri;

- i) favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire le imprese commerciali sotto il profilo della
2. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce u commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.
 3. Le risorse finanziarie stanziare dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad inter utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nel presente capo.

Articolo 138 - Soggetti beneficiari.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici del presente capo:

- a) le micro, le piccole e medie imprese commerciali così come definite dalle norme comunitarie;
- b) le associazioni, i consorzi e le cooperative, e loro società operative, che abbiano per oggetto la promozione ed il obiettivi del presente capo;
- c) i comuni e gli enti pubblici, e loro società operative, che operino secondo le finalità della presente legge;
- d) le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi per quanto di loro specifica attinenza.

Articolo 139 - Contributi regionali.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Contributi regionali.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede contributi in relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo per
3. Per attuare gli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, la Regione può utilizzare stru attuative dei progetti di intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche.
4. È istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'articolo 137. Le spese di gestione del fondo sc funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giuni
5. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 137, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al p enti locali e le CCIAA per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono pr finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 138, comma 1, nonché lo svolgime

Articolo 140 - Programma triennale degli interventi.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Programma triennale degli interventi.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale degli interventi a favo capo.
2. Il programma triennale degli interventi di cui al comma 1 in particolare prevede:
 - a) la misura dei contributi;
 - b) le spese ammissibili per gli interventi di cui all'articolo 137;
 - c) i termini e le modalità delle presentazioni delle domande;
 - d) le priorità;
 - e) le modalità per la concessione, la revoca, la decadenza dei benefici e la loro cumulabilità;
 - f) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate;
 - g) i criteri di priorità territoriale.

Articolo 141 - Fondo rischi.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Fondo rischi.

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), concede altresì contributi in conto capitale prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l'incremento dei fondi rischi per l'accesso al credito.

2. I contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi sono concessi:

a) nella misura del 60 per cento in proporzione al rischio assunto per le operazioni di finanziamento erogate dagli i primo grado, a condizione che:

1) la durata minima sia di ventiquattro mesi;

2) l'esistenza in essere dei finanziamenti sia rilevata alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data della don

b) per il restante 40 per cento in proporzione al numero delle imprese socie, alla stessa data, dei medesimi consor

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in po

a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;

b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;

c) avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti con gli indirizzi ec interventi di cui all'articolo 140 con particolare riferimento:

1) al tasso di interesse dei finanziamenti;

2) alla quota ed alla tipologia di garanzie richieste dall'istituto bancario direttamente all'impresa;

3) alle procedure ed ai tempi di istruttoria e di concessione dei finanziamenti stessi.

4. Nella determinazione dei contributi, di cui al presente articolo, non può essere incluso il rischio di garanzia delle indirizzi e i parametri del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140.

5. I contributi di cui al presente articolo sono altresì concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che i quattro cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

6. I criteri, i parametri e le modalità di concessione dei presenti contributi sono stabiliti nel programma triennale d

Articolo 142 - Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese.

1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla L. 266/1997.

2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente docum

a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

b) piano finanziario dell'intervento progettato;

c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti da obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti i

Articolo 143 - Norme in materia di carburanti.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Norme in materia di carburanti.

1. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed i veicolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. La Giunta regionale individua annualmente:

- a) l'entità massima dei contributi;
- b) le spese ammissibili;
- c) le categorie di soggetti beneficiari;
- d) i casi di revoca del contributo;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

Articolo 144 - Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili.

1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivi.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione urbanistica o interventi sulle volumetrie consentite.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare accordi indicati all'articolo 89, comma 1.

Articolo 145 - Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici.

1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative di valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia della cultura locale.
2. I comuni tutelano l'identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività commerciali individuate, nelle zone di cui al comma 1, le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche artistiche in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

Articolo 146 - Promozione delle attività commerciali nei centri urbani.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Promozione delle attività commerciali nei centri urbani.

1. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti previsti dagli articoli da 136 a 146, promuove e sostiene le associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione del commercio in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.

Articolo 147 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale.

TTOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo II - Contributi

Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale.

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale del 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e nel rispetto delle norme comunitarie, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico lombardo.
2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato di direzione generale competente che definisce modalità e tempi degli interventi regionali.
3. La Giunta regionale può:

- a) concedere contributi, sentita la competente commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di manifestazioni di promozione fieristica in Italia e all'estero, di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia;
 - b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;
 - c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualità degli operatori;
 - d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana;
 - e) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione professionale;
 - f) stipulare convenzioni e svolgere azioni dirette per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico, in Italia e all'estero anche con enti e organismi specializzati;
 - g) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.
4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorità nonché le modalità per la realizzazione degli interventi.
5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, si rivolgono alla direzione generale competente, secondo le modalità previste nel relativo bando.

Articolo 148 - Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

TITOLO V - Promozione e sostegno delle attività commerciali

Capo II - Contributi

Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

1. Per favorire l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con i contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e enti territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 149 - Programmazione regionale.

TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio

Capo I - Pianificazione urbanistica del commercio

Programmazione regionale.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani.
2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione della gestione degli enti locali in materia.

Articolo 150 - Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province.

TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio

Capo I - Pianificazione urbanistica del commercio

Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province.

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti urbanistici di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del presente testo unico e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale del settore commerciale di cui all'articolo 149.
2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita territoriali pluriennali regionali. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini di cui al comma 1.
3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni provvedono:
 - a) a una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto della destinazione d'uso;
 - b) a un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali;
 - c) a una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continua e mista con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni individuata nelle aree dismesse e degradate, se presenti;

- d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi su
- e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già
4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comm
- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;
- b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
- d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.
5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico al meno nella misura del 200 per cento cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Articolo 151 - Finalità.

TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio

Capo II - Disciplina urbanistica dei centri integrati all'ingrosso non alimentare

Finalità.

1. Il presente capo, al fine di favorire il decongestionamento dei centri edificati interessati dalla presenza di attività urbano circostante, anche in relazione ai sistemi di mobilità e di parcheggio, detta norme che agevolano le iniziative ai centri edificati, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso non alimentari.

Programma urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province.

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti finalizzati di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del presente testo unico e delle indicazioni stabilite nel programma plurisettoriale del settore commerciale di cui all'articolo 149.

2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita e di programmazione pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni

a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dell'equilibrio sociale;

b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali;

c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continua e mista con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;

d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi su

e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già

4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comm

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;

b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico al meno nella misura del 200 per cento cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Articolo 152 - Definizione di centro commerciale all'ingrosso non alimentare.

TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio

Capo II - Disciplina urbanistica dei centri integrati all'ingrosso non alimentare

Definizione di centro commerciale all'ingrosso non alimentare.

1. Ai fini del presente capo, il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, conformemente a quanto previsto nei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio), è costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiori a quello specificato nella presente provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

Articolo 153 - Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare.

TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio

Capo II - Disciplina urbanistica dei centri integrati all'ingrosso non alimentare

Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare.

1. Il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, per poter fruire della disciplina urbanistica dettata dall'articolo 153, deve:
 - a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;
 - b) prevedere una superficie coperta non inferiore a 60.000 metri quadrati per lo svolgimento delle attività commerciali;
 - c) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commerciali utili ad assicurare la completezza e la integrazione delle funzioni proprie del centro;
 - d) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;
 - e) prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi in un rapporto non inferiore al 50 per cento della superficie coperta; il parcheggio almeno per tre quinti deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico;
 - f) essere stato oggetto di relazioni di impatto ambientale.

Articolo 154 - Disciplina urbanistica.

TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio

Capo II - Disciplina urbanistica dei centri integrati all'ingrosso non alimentare

Disciplina urbanistica.

1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l'ubicazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari.
2. I centri commerciali all'ingrosso non alimentari, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli interventi di urbanizzazione di tipo "C".
3. La collocazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone nelle quali sono insediamenti produttivi, commerciali o terziario direzionali.
4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni diverse da quelle previste nel piano urbanistico generale in vigore presso il comune interessato, l'approvazione di tale piano attuativo è soggetta alle procedure di cui alla L.R. n. 12/2005.

Articolo 155 - Abrogazioni e disposizioni finali.

TITOLO VII - Disposizioni finali e abrogazioni

Abrogazioni e disposizioni finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi:
 - a) la legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12 (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso);
 - b) la legge regionale 29 agosto 1988, n. 45 (Promozione e disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare);
 - c) la legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1997, n. 59);
 - d) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese);
 - e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);
 - f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari dei negozi).

- g) la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 (Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività);
- h) la legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo);
- i) la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- j) la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva);
- k) la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 29 (Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendita) della legge 15 marzo 1997, n. 58, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 58»);
- l) la legge regionale 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, finanze e servizi);
- m) la legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali);
- n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);
- o) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24. Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);

p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali);

2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 40 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50);
 - b) i commi 2 e 3, dell'articolo 2, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
 - c) le lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
 - d) la lettera a), comma 7, dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure legislative - Collegato 2003);
 - e) la lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
 - f) la lettera a), comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure legislative - Collegato 2004);
 - g) gli articoli 6, 7, 8 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 9 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia. Collegato ordinamentale 2004);
 - h) l'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia. Collegato ordinamentale 2004);
 - i) le lettere a) e b), comma 8, dell'articolo 1, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
 - j) la lettera a), comma 3, dell'articolo 7, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali);
 - k) le lettere a) e b), comma 1, e le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);
 - l) le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la tutela della salute e dell'ambiente);
 - m) la lettera a), comma 1, la lettera a), comma 2, la lettera a), comma 3, le lettere a), b) e c), comma 5, la lettera a), comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la tutela della salute e dell'ambiente);
 - n) la lettera a), comma 6, dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali);
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono fatti al presente testo unico.

Articolo 156 - Norma finanziaria.

TITOLO VII - Disposizioni finali e abrogazioni

Norma finanziaria.

1. Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziata alle distributive», 7.2.0.2.186 «Studi, ricerche e altri servizi» e 3.8.2.2.366 «Pro mozione del sistema fieristico» dello stato di bilancio finanziario 2010 e successivi.
2. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziata alle distributive» e 3.8.2.3.367 «Promozione del sistema fieristico» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2010.
3. Alle stesse spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle fonti pubbliche e private, che saranno previste a bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.